

ACCORDO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE A LIVELLO LOCALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEI COMUNI DI FIORANO, FORMIGINE, FRASSINORO, MARANELLO, MONTEFIORINO, PALAGANO, PRIGNANO, SASSUOLO

**ACCORDO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE A LIVELLO LOCALE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI E STUDENTI CON
DISABILITA' NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEI COMUNI
DI FIORANO, FORMIGINE, FRASSINORO, MARANELLO,
MONTEFIORINO, PALAGANO, PRIGNANO, SASSUOLO**

INDICE

- Art. 1) MODALITÀ INDIVIDUAZIONE ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP** (pag. 5)
- Art.2) STRUMENTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104/92** (pag 5)
- Art. 3) RISORSE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104/92** (pag. 6)
- Art. 4) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE** (pag. 6)
- Art. 5) RUOLO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI STATALI** (pag. 7)
- Art. 6) RUOLO DEI VOLONTARI PER IL PROGETTO TUTOR C/O SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO** (pag. 7)
- ART. 7) INTERVENTI O PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA CON OPERATORI L.I.S. (LINGUAGGIO DEI SEGNI) A FAVORE DI ALUNNI AUDIOLESI** (pag. 8)
- ART. 8) INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA C/O SCUOLE PARITARIE** (pag. 8)
- Art. 9) COLLABORAZIONE TRA COMUNI, SCUOLE, ASL** (pag. 9)
- Art. 10) MODALITÀ DI GESTIONE E VALUTAZIONE DELLE RISORSE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104/92** (pag. 9)
- Art. 11) STRATEGIE LOCALI A SOSTEGNO DELLA RETE DI CENTRI DI SERVIZIO (CSH) PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA** (pag 11)
- Art. 12) ORIENTAMENTO E PERCORSI SCUOLA-LAVORO** (pag. 12)
- Art. 13) ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104/92 IN CARICO AL SERVIZIO TUTELA MINORI** (pag 12)
- Art. 14) MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-EDUCATIVA** (pag 13)
- Art. 15) DURATA DELL'ACCORDO** (pag. 13)
- ART. 16) MODALITÀ DI STIPULA DELL'ACCORDO** (pag. 14)

Allegato: DIRETTIVA PER L'ATTUAZIONE DEI "PROGETTI TUTOR"

VISTO

- quanto è disposto dalla “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992, n. 104;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la nota del MIUR, avente ad oggetto l’assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001, n. 3390;
- il CCNL comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 , siglato il 24/7/03, ha definito le attività che rientrano nel profilo del collaboratore scolastico prevedendo tra l’altro:
 - vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche;
 - ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse , nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- il D.Lgs. “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53” del febbraio 2004, n. 59;
- il D.Lgs. del 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul Diritto-Dovere all’Istruzione ed alla Formazione, a norma dell’art. 2, comma1, lett. c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il D.Lgs. del 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola-Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- la L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, che all’art. 2 fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l’integrazione scolastica;
- la L.R. 28 agosto 2008 n. 14 “Norma in materia di politiche per le giovani generazioni”;
- le *Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità* trasmesso con Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 ;
- la Delibera Giunta Regionale n. 1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Emilia-Romagna”;
- la Delibera Giunta Regionale n. 1851/2012 “Modifiche e integrazioni alla DGR 1/10: percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna”;
- la L. 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

- il D.M. n. 5669 e le linee guida del 12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento ;
- la L.R. n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;
- il Testo elaborato dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (previsto dalla legge 104/1992 all’art. 15) e approvato dal Collegio di Vigilanza il 05 marzo 2012, pubblicato su BUR Regione Emilia Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012), “Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado – 2012/2017 “ ed in particolare l’art. 2 relativo agli “Accordi Distrettuali” ;

PRESO ATTO

1. che i Sindaci dei Comuni del Distretto di Sassuolo, con specifiche delibere di Giunta comunale, sono stati preventivamente autorizzati alla stipula del presente accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 267/2000 ;
2. che i Dirigenti delle istituzioni scolastiche dei Comuni del Distretto di Sassuolo hanno espresso la disponibilità a sottoscrivere il presente accordo ;
3. che il Dirigente del servizio di Neuropsichiatria Infanzia dell’Azienda Sanitaria Locale di Modena – Distretto di Sassuolo, ha espresso la disponibilità a sottoscrivere il presente accordo ;

PREMESSO

- ◆ che è necessario assumere una dimensione di intervento integrato e continuo sia nella gestione della quotidianità della persona con handicap, sia nella gestione del suo intero progetto di vita, collegando organicamente i vari interventi promossi sul territorio distrettuale (non interrompendoli al raggiungimento della maggiore età), tramite un raccordo forte tra i Servizi Istruzione e Sociale dei Comuni, e i Servizi associati dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico (Tutela Minori, SIL, Area Handicap Adulto), anche grazie allo strumento dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale;
- ◆ che per coordinare, integrare, finalizzare gli interventi relativi all’integrazione dei bambini e ragazzi disabili a scuola si rendono necessarie azioni concordate e programmate fra i diversi Enti che operano sul territorio distrettuale, ed in particolare le Istituzioni firmatarie del presente accordo, per l’utilizzo contemporaneo di risorse e competenze diverse (pedagogiche, didattiche, sanitarie, sociali), tra loro in sinergia;
- ◆ che le Istituzioni scolastiche del distretto scolastico di cui trattasi , i Servizi dell’ASL di Modena, Distretto di Sassuolo, e gli Enti Locali firmatari del presente Accordo in questi ultimi anni si sono costantemente impegnati a costituire tavoli di lavoro comuni volti al raggiungimento di maggiore collaborazione e integrazione dei propri interventi ;
- ◆ che il presente Accordo riconosce piena validità al vigente Accordo Provinciale e ne accoglie per intero tutte le parti di cui è costituito ;
- ◆ che il presente Accordo intende perfezionare alcuni dispositivi previsti nell’Accordo Provinciale al fine di rendere più efficace l’azione degli attori locali a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (certificati ex L. 104/92) con particolare attenzione verso coloro che presentano una situazione di particolare gravità ;

◆ che le parti contraenti il presente Accordo concordano nel ritenere oggetto principale di questo protocollo d'intesa il garantire l'INTEGRAZIONE SCOLASTICA degli allievi con disabilità, accertata da parte dell'apposita Commissione di Accertamento, ai sensi della L.R. 4/2008 "Disciplina degli accertamenti delle disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" (art. 1, c. 2; art. 3).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) MODALITÀ INDIVIDUAZIONE ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP

L'allievo beneficiario delle attività avviate sulla base del presente Accordo è esclusivamente l'alunno/studente certificato ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92. L'accertamento della disabilità avviene da parte dell'apposita Commissione di Accertamento (art.3 L.R. n. 4/2008, e successive modifiche DGR 1851/2012) come definito all'art. 3 dell'Accordo Provinciale.

ART. 2) STRUMENTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104/92

La tipologia di intervento da attivare a favore degli alunni/studenti portatori di handicap, al meglio rispondente ai bisogni di integrazione del minore a scuola, deve essere individuata dal referente clinico del CNPIA dell'ASL di Sassuolo, anche tenendo conto dei diversi profili professionali di LIS e PEA o della figura del TUTOR:

- sostegno didattico;
- assistenza a cura del personale ausiliario scolastico (come previsto dal vigente CCNL della scuola);
- sostegno assistenziale-educativo (PEA), o insegnante della lingua dei segni (LIS);
- nel caso di scuola secondaria di 2° grado, progetto Tutor;

I finanziamenti per i progetti Tutor non sono attribuiti se contestualmente, a favore del medesimo allievo, è stata richiesta l'assegnazione di personale assistenziale PEA.

Sempre a cura del CNPIA dell'ASL di Sassuolo devono essere indicati/prescritti gli ausili, sussidi didattici, arredi speciali, ausili sanitari che eventualmente devono essere acquistati, secondo le diverse competenze (come meglio definite all'art. 18 del vigente Accordo di Programma Prov.le di cui trattasi), dalla istituzione scolastica, dal CSH, dal comune di residenza del minore assistito o dai servizi sanitari del relativo distretto sanitario.

Inoltre dovrà essere segnalata, con congruo anticipo considerando i relativi tempi tecnici, la necessità di eventuali adeguamenti strutturali (interventi sugli edifici scolastici) per poter garantire il diritto allo studio al ragazzo oggetto dell'intervento di integrazione scolastica.

Per poter:

- avere l'assegnazione in tempo utile di personale per il sostegno educativo- assistenziale (o PEA) o insegnante della lingua dei segni (LIS);
- ottenere l'assegnazione dei contributi necessari per attivare "Progetti Tutor";
- ottenere l'acquisto di arredi speciali;
- realizzare adeguamenti strutturali all'edificio scolastico per poter garantire il libero accesso all'alunno/studente portatore di handicap (salvo i necessari tempi tecnici)

deve essere coinvolto il Servizio Istruzione del Comune di residenza dell'allievo, entro il mese di aprile di ciascun anno per l'anno scolastico successivo, come previsto dall'art 14 comma c dell'Accordo Provinciale, con possibilità di adeguamento per sopraggiunte nuove certificazioni entro giugno.

E' compito del CNPIA dell'ASL di Sassuolo e della Scuola, nel caso di nuove certificazioni rilasciate ad anno scolastico iniziato, informare dettagliatamente la famiglia che le risorse per l'integrazione scolastica a cura del Comune di residenza dell'alunno, potrebbero essere assegnate solo a partire dall'a. s. scolastico successivo (ai sensi dell'art. 14 comma 3, lettera c dell' *Accordo provinciale*).

Il CNPIA dell'ASL di Sassuolo si attiva per un preventivo raccordo con i Servizi Istruzione del Comune di residenza del minore, per verificare la tipologia di servizi esistenti (nidi, centri bambini-genitori, servizi extrascolastici, trasporti....), la loro organizzazione, e la reale possibilità di inserimento del minore disabile.

ART. 3) RISORSE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104/92

Per ottimizzare i tempi e razionalizzare le risorse, sono previste riunioni formali tra i referenti del CNPIA dell'ASL di Sassuolo, il Servizio Istruzione del Comune di residenza del minore e gli Istituti Scolastici interessati, per la valutazione complessiva dei casi certificati per i quali si prevede e si richiede l'integrazione scolastica a carico dei Comuni, in tempo utile per l'organizzazione dei relativi servizi.

A tali riunioni formali può essere invitata anche la Figura di Sistema distrettuale operativa all'interna dell'Ufficio di Piano, laddove ricorrano le condizioni per favorire l'integrazione socio-sanitaria-educativa, e al fine di valutare gli interventi da attivare sul singolo, in un'ottica che tenga conto del contesto e delle risorse scolastiche nel loro complesso.

Le risorse eventualmente necessarie, finanziate dagli enti locali (personale educativo-assistenziale o contributi a sostegno della realizzazione di "Progetti Tutor" o contributi a sostegno di progetti L.I.S – linguaggio dei segni) ed eventualmente volontari che collaborano alla realizzazione di particolari progetti con le diverse Istituzioni Scolastiche, dovranno essere assegnate in modo razionale e integrato con le risorse affidate dallo Stato (docenti di sostegno + collaboratori scolastici).

Essenziale sarà riuscire, in questi incontri di programmazione, a non creare sovrapposizioni tra intervento dello Stato e intervento dell'Ente Locale al fine di razionalizzare le risorse.

Con il presente Accordo si intende promuovere una visione globale delle risorse assegnate a ciascuna scuola e un'impostazione dei metodi di lavoro, tra le diverse figure professionali o di volontariato coinvolte, integrata e complementare.

ART. 4) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Nella necessità di individuare criteri per l'assegnazione del personale educativo assistenziale non si può prescindere dalla consapevolezza che il ruolo da essi svolto cambia considerevolmente a seconda dei vari ordini di scuola ed è influenzato da specifiche necessità contestuali.

E' però indispensabile individuare parametri di riferimento così definiti:

- l'educatore dovrà svolgere il suo intervento unicamente nell'area dell'integrazione dei soggetti con certificazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92 ;
- l'educatore deve essere assegnato solo sulla base di quanto previsto nella certificazione rilasciata per effetto della L. 104/92 e relativa *Diagnosi funzionale*;
- il criterio di assegnazione prioritario consisterà nel livello di gravità della disabilità come definito nella scala di valutazione C-GAS ; per le certificazioni già in essere uno dei criteri di assegnazione potrà tenere conto delle indicazioni derivanti dalla classificazione in fasce secondo la preesistente modalità, fino a revisione della diagnosi funzionale in base alla nuova modalità;
- le ore di PEA (personale educativo assistenziale) saranno assegnate considerando anche le altre risorse per l'integrazione scolastica presenti (personale docente, almeno nella misura minima definita dal rapporto docente/studente certificato assegnato dallo Stato, e collaboratori scolastici), il tempo scuola nei diversi ordini e moduli orari, l'organizzazione della giornata e dell'attività didattica, in particolare nella scuola dell'infanzia e nel tempo pieno;
- le risorse saranno inoltre assegnate sulla base dell'effettivo monte orario di frequenza scolastica dell'alunno, al netto delle terapie, degli orari di arrivo e partenza del trasporto assistito, di altre eventuali specifiche e individuali riduzioni dell'orario scolastico ;
- sarà favorita la continuità in ciascun distinto ordine di scuola, fatte salve le valutazioni che saranno espresse in sede di programmazione annuale per gli ordini scolastici successivi.

ART. 5) RUOLO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI STATALI

Come previsto dall'art. 15 dell'Accordo di Programma Provinciale le Istituzioni scolastiche assicurano tramite i collaboratori scolastici (vedi nota MIUR n.3390 del 30 novembre 2001 "Assistenza di base agli alunni in condizione di handicap" e CCNL comparto scuola vigente):

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse , nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e **supporto all'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche.**

ART. 6) RUOLO DEI TUTOR C/O SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

Per quanto riguarda la realizzazione dei "Progetti Tutor" si prende atto di quanto disposto all'art. 16 del citato in premessa "Accordo di Programma provinciale ...", *Tutor nella scuola secondaria di secondo grado*, dove sono disciplinati i ruoli e le competenze delle diverse istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione dei "Progetti Tutor" nonché è definita con precisione la figura del "tutor" stesso, figura dalla forte carica volontaristica e vocazionale, non chiamata a svolgere compiti didattici, né di assistenza, né di educatore professionale, bensì compiti di facilitatore relazionale.

Nel medesimo art. 16 è stabilito che:

- l'Amministrazione Comunale di residenza dell'allievo valuta le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici e si adopera per eventualmente supportare finanziariamente i progetti a sostegno dell'integrazione degli studenti disabili, anche con la collaborazione dei Servizi Sociali;
- il CNPIA dell'ASL di Sassuolo partecipa alla definizione e alla verifica del progetto nell'ambito del più generale Piano Educativo Individualizzato, attraverso la messa in luce dei bisogni della persona, sia nell'ambito scolastico che in quello sociale-educativo più in generale .

Inoltre, in forma sperimentale, le Istituzioni scolastiche s'impegnano ad attivare forme di collaborazione con soggetti dell'associazionismo e del Terzo Settore al fine di perseguire la finalità

di favorire il processo di autonomia dell'allievo con disabilità nel fondamentale passaggio verso l'età adulta anche attraverso esperienze significative in contesti extra-scolastici.

Data la particolarità e complessità delle modalità di attuazione di tali interventi si ritiene opportuno individuare e stabilire specifici criteri, tramite l'approvazione di *Direttiva* volta a disciplinare l'erogazione e fruizione del contributo per ciascun anno scolastico, nel testo allegato al presente Accordo.

ART. 7) INTERVENTI O PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA CON OPERATORI L.I.S. (LINGUAGGIO DEI SEGNI) A FAVORE DI ALUNNI AUDIOLESI

A favore degli alunni/studenti certificati ai sensi della L.104/92, sulla base del certificato che attesta la disabilità uditiva e relativa diagnosi funzionale, la scuola può richiedere al Comune di residenza dell'alunno:

- l'assegnazione di personale L.I.S. , cioè esperto nel linguaggio dei segni, qualora l'appaltatore del Comune interessato sia in grado di effettuare direttamente il servizio con propri operatori specificatamente formati ed in possesso dei titoli professionali necessari;

oppure

- l'assegnazione di un contributo alla scuola, a destinazione vincolata. L'importo di tale contributo sarà determinato ed erogato a consuntivo con cadenza trimestrale, moltiplicando il numero delle ore del servizio di L.I.S. effettivamente svolte dalla scuola richiedente, per il valore del costo orario, al netto di IVA, sostenuto dal Comune per il servizio P.E.A. (educativo assistenziale).

ART. 8) INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA C/O SCUOLE PARITARIE

Fermi restando i criteri di assegnazione del PEA indicati al precedente art. 4, gli interventi di integrazione scolastica c/o scuole paritarie a favore di alunni portatori di handicap, certificati dalla competente AUSL di zona come da Legge 104/92, potranno essere attuati, secondo una libera scelta dell'Ente Gestore della scuola ed in base a convenzioni stipulate con il Comune di residenza dell'alunno:

- con la richiesta al servizio Istruzione, secondo le procedure osservate anche dalle istituzioni scolastiche statali, di assegnazione di personale P.E.A. (educativo assistenziale) fornito dal Comune mediante il proprio appaltatore del servizio;

oppure

- con la realizzazione di attività di appoggio educativo-assistenziale a cura di personale all'uopo incaricato in piena autonomia dall'Ente Gestore. In questo ultimo caso il Comune riconoscerà all'Ente Gestore un contributo aggiuntivo a destinazione vincolata. L'importo di tale contributo sarà determinato ed erogato a consuntivo, con cadenza trimestrale, moltiplicando il numero delle ore del servizio di appoggio, effettivamente svolte dalla scuola richiedente, per il valore del costo orario, al netto di IVA, sostenuto dal Comune per l'analogo servizio di assistenza effettuato nelle scuole statali.

ART. 9) COLLABORAZIONE TRA COMUNI, SCUOLE, ASL.

Le Istituzioni Scolastiche, il CNPIA dell'ASL di Sassuolo, i Servizi Istruzione e Sociali dei Comuni, si impegnano ad effettuare riunioni formali per definire l'entità degli interventi necessari per l'integrazione scolastica. In tali situazioni di confronto e collaborazione potrà essere coinvolta anche la Figura di Sistema distrettuale operativa all'interna dell'Ufficio di Piano, nell'ambito delle sue competenze.

In particolare gli incontri di cui sopra dovranno essere l'occasione per definire secondo modalità concordate la percentuale di copertura dell'orario scolastico con l'assegnazione del personale educativo-assistenziale, secondo i seguenti criteri e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione degli Enti Locali:

1. in base alle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale degli alunni con disabilità, come previsto all'art. 14, lett. A), comma 2 dell'Accordo di programma provinciale ;
2. in base al punteggio della scala C-GAS (Children Global Assessment Scale – a pag. 33 degli Allegati all'accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado”) fatto salvo quanto precisato al precedente art. 4, terzo alinea ;
3. laddove ricorra il caso e, per quanto possibile, tenendo conto anche delle indicazioni contenute all'art. 15, comma 1 del nuovo Accordo di programma provinciale, relativo alle funzioni di competenza dei collaboratori scolastici.

Per i casi non certificati e in fase di valutazione presso la *Commissione* per l'accertamento della disabilità, al momento dell'incontro di programmazione e assegnazione risorse si procederà con un confronto tra il CNPIA dell'ASL di Sassuolo, i Servizi Istruzione dei Comuni e le Istituzioni Scolastiche, secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 14 comma 3 dell'Accordo di Programma Provinciale.

Art. 10) Modalità di gestione e valutazione delle risorse per integrazione scolastica alunno/studente in situazione di handicap con certificazione ex Legge 104/92

§ 10.1 Assegnazione e gestione del monte ore settimanale

All'inizio di ogni anno scolastico, in base alla certificazione dell'ASL competente e secondo le modalità ed i criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 9 del presente *Accordo*, il servizio Istruzione del comune di residenza dell'alunno individua un numero di ore settimanali di assistenza educativa per ogni alunno/studente con handicap, a carico del bilancio comunale.

La somma del numero di ore settimanali di PEA assegnate a ciascun alunno/studente determina il monte ore settimanale complessivamente assegnato a ciascuna Istituzione Scolastica.

Nell'ambito di tale monte ore settimanale l'Istituzione Scolastica PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA potrà individuare anche una diversa ripartizione di ore sui singoli alunni/studenti, in base alla propria organizzazione interna ed alle effettive necessità riscontrate. La diversa ripartizione dovrà tempestivamente essere comunicata al Comune di residenza dell'alunno, per consentire i necessari raccordi con l'appaltatore del servizio.

Nell'assegnazione e gestione del monte ore settimanale, laddove possibile in base all'organizzazione ed all'offerta formativa della scuola, alle risorse umane e strumentali disponibili ed alla diagnosi funzionale degli alunni/studenti certificati, dovrà essere valutata la possibilità di attivare specifici progetti di integrazione, volti anche al progressivo superamento del rapporto 1:1 tra educatore e studente.

In caso di trasferimento dell'alunno/studente assistito, le ore di PEA assegnate sono sospese.

Per nuove richieste si rimanda a quanto previsto all'art. 14, lett. A), comma 3 dell'Accordo Provinciale.

§ 10.2 Costituzione, gestione ed utilizzo della "banca delle ore"

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, in considerazione delle diverse situazioni operative, si riconosce una **"banca delle ore" costituita, salvo diverse modalità organizzative decise dall'ente di residenza, dalle ore derivanti dalle eventuali assenze dell'alunno/studente assistito** come segue:

- il 1° giorno di assenza dell'alunno l'operatore educativo assistenziale rimane in servizio e può, in accordo con il dirigente scolastico interessato, rimanere a disposizione della scuola per altri alunni con handicap presenti o dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per il proprio alunno assente;
- dal 2° al 5° giorno compresi di assenza dell'alunno seguito, l'operatore educativo assistenziale deve accantonare le ore, ossia non lavorarle ma utilizzarle in altri momenti, secondo le indicazioni preventivamente fornite da Scuole e Comune per ogni alunno.
- dal 6° giorno di assenza dell'alunno, fino al rientro dell'alunno seguito, il servizio rimane sospeso e quindi le ore previste per quei giorni non possono essere né lavorate né accantonate.

La gestione delle assenze degli alunni/studenti, necessaria per la corretta costituzione della "banca delle ore", è curata dall'Istituzione Scolastica in raccordo con l'appaltatore del servizio, in base alle modalità individuate con il Comune di riferimento.

La "banca delle ore" è da utilizzarsi esclusivamente per le attività connesse al sostegno educativo-assistenziale dell'alunno/studente affidato (incontri con gli operatori del CNPIA dell'ASL di Sassuolo, incontri con i docenti per stesura e verifica del PEI, incontri, assieme ai docenti, con le famiglie, gite e uscite didattiche).

All'inizio di ogni anno scolastico saranno concordate tra l'appaltatore ed il Servizio Istruzione del Comune di residenza dell'alunno, le modalità di gestione di dette ore in assenza dell'utente, nonché in raccordo con la scuola.

Alla fine di ogni anno scolastico le ore accantonate nella *banca delle ore*, e non utilizzate, sono azzerate.

§ 10.3 Gestione autonoma del monte ore (azione sperimentale)

Fermi restando i criteri di assegnazione delle ore di PEA di cui al precedente § 10.1, in accordo tra Istituzione Scolastica e Comune di residenza degli alunni/studenti certificati potrà essere valutata, in forma sperimentale e secondo modalità da concordare tra i singoli Enti coinvolti, l'attribuzione diretta all'Istituzione Scolastica della gestione del monte ore assegnato sugli alunni/studenti certificati.

In tal caso sarà determinato un monte ore annuale teorico, costituito dal monte ore settimanale di cui al § 10.1 individuato all'inizio dell'anno scolastico moltiplicato per le settimane di attività didattica previste dal calendario scolastico (di norma 38 per le scuole dell'infanzia, 35 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado). Nell'ambito di tale monte ore annuale l'Istituzione Scolastica ha l'autonomia e la responsabilità dell'utilizzo e della gestione delle ore, in base alla propria organizzazione interna ed alle effettive necessità riscontrate, fermo restando il rispetto delle finalità, dei principi e criteri fissati nell'Accordo provinciale e nel presente Accordo distrettuale.

Al monte ore annuale teorico si applica quanto previsto al precedente § 10.2 relativo alla banca delle ore. Solo in caso di trasferimento dell'alunno/studente assistito le ore di PEA relative sono sospese.

§ 10.4 Verifica

Qualora necessario e su richiesta delle parti potranno essere svolte, sia in corso di attività, sia al termine dell'anno scolastico, riunioni di verifica tra Comuni, Istituzioni Scolastiche e CNPIA dell'ASL di Sassuolo per valutare efficacia degli interventi, risultati raggiunti, eventuali azioni correttive o di miglioramento.

Nelle riunioni di verifica delle risorse messe in atto per realizzare una reale integrazione scolastica a favore di alunni/studenti portatori di disabilità potrà anche partecipare la Figura di Sistema distrettuale operativa all'interna dell'Ufficio di Piano, per operare gli eventuali dovuti collegamenti negli interventi tra Servizio Istruzione e Servizi Sociali.

Art. 11) STRATEGIE LOCALI A SOSTEGNO DELLA RETE DI CENTRI DI SERVIZIO (CSH) PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il Centro Servizi Handicap distrettuale, parte integrante della rete provinciale dei CSH, si configura come un servizio a supporto delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificati ai sensi della L.104/92 e con segnalazione scolastica per DSA.

Tra le sue funzioni si individuano:

- la raccolta della documentazione delle buone pratiche di integrazione, quali, ad esempio, PEI (piani educativi individualizzati) che si sono dimostrati validi per specifiche patologie, ritardi mentali o difficoltà cognitive, testi adattati, programmazioni didattiche specifiche, documentazione di semplificazione testuale per gli studenti DSA; relativamente agli aspetti di rete tra le diverse Istituzioni Scolastiche, potrà avvalersi anche del supporto della Figura di Sistema Ufficio di Piano Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- la promozione di corsi di aggiornamento e consulenza alle scuole in merito alle iniziative idonee a garantire l'effettiva integrazione scolastica e il successo formativo degli alunni con disabilità, anche attraverso la promozione dell'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica specifica per l'integrazione;
- il favorire la circolazione delle informazioni relative alle buone pratiche in materia di integrazione scolastica tra una Istituzione Scolastica e l'altra;
- la predisposizione di una ausilioteca, comprensiva degli strumenti informatici e degli ausili collegati all'utilizzo delle nuove tecnologie. Tutti i materiali presenti sono consultabili e cedibili con forme di prestito in comodato d'uso gratuito, sulla base dei criteri per l'assegnazione stabiliti dal CSH distrettuale, nell'ambito del Comitato di valutazione per l'assegnazione del comodato d'uso;
- l'aggiornamento della banca dati regionale CATHALOGO, sulla base della banca dati distrettuale che accoglie la descrizione di tutti i sussidi, ausili e strumentazioni hardware e software a disposizione o in possesso delle Istituzioni Scolastiche, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili evitando dispersioni e inutili duplicazioni;

- l'organizzazione, anche in collaborazione con la Provincia, l'Ufficio XII ambito territoriale per la Provincia di Modena, il Multicentro educativo modenese "Sergio Neri", l'Università degli Studi, l'Azienda Sanitaria Locale, l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, di corsi di formazione per i docenti, gli educatori, gli operatori scolastici e i volontari dei Progetti Tutor per la diffusione di una corretta cultura dell'integrazione scolastica. Nell'ambito dell'organizzazione di tali corsi di aggiornamento il CSH si potrà avvalere anche della collaborazione della Figura di Sistema Ufficio di Piano Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

ART. 12) ORIENTAMENTO E PERCORSI SCUOLA-LAVORO

Come previsto dall'art. 10 dell'Accordo Provinciale, le Istituzioni Scolastiche si adoperano per favorire azioni efficaci di orientamento scolastico in vista delle scelte da effettuare al termine del percorso di istruzione secondaria di 1° grado o del percorso di istruzione/formazione, considerando il progetto di vita del singolo studente.

In particolare, come previsto dall'art. 10 comma B punto 4, favoriscono la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.

I successivi percorsi scuola-lavoro che l'Istituzione Scolastica ha titolo di realizzare, come previsto dall'art. 21 dell'Accordo Provinciale e dalla normativa di settore, **nell'ambito del percorso di istruzione/formazione di 2° grado e verso il termine dello stesso**, possono essere valutati ed attuati in collaborazione e raccordo con il S.I.L Servizio Inserimenti Lavorativi e Servizio Handicap Adulto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, i Servizi Sociali Territoriali dei Comuni, il CNPIA e Area Fragili dell'ASL di Sassuolo, attraverso il gruppo di lavoro denominato Gruppo di Orientamento all'Età Adulta, qualora ricorrano i seguenti criteri:

1. dal 16° anno di età dello studente;
2. a partire dal 4° anno della scuola secondaria di 2° grado;
3. in relazione alle specificità della diagnosi funzionale dello studente.

Il Gruppo di Orientamento all'Età Adulta valuta i bisogni e le prospettive di progetto di vita per i ragazzi certificati ai sensi della L.104/92, soprattutto nella direzione di **definire prospettive future al termine del percorso di istruzione secondaria di 2° grado**.

Nel percorso di definizione saranno valutate ed attuate le strategie più idonee ai singoli casi, prevedendo successivi momenti di valutazione multidimensionale condivisi con la famiglia.

ART. 13) ALUNNO/STUDENTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104/92 IN CARICO AL SERVIZIO TUTELA MINORI

Al fine di favorire la realizzazione di un adeguato percorso di integrazione scolastica nonché garantire le condizioni di tutela degli allievi in situazione di handicap in carico al Servizio Tutela Minori, si rende necessario uno stretto raccordo tra il Servizio Istruzione del Comune di residenza del minore e il Servizio Tutela Minori.

Nello specifico ciò dovrà necessariamente avvenire nei seguenti casi:

- 1) per l'inserimento alla scuola dell'obbligo e per la richiesta dei servizi ad essa connessi (trasporto, servizi di anticipo/prolungamento orario);
- 2) per il trasferimento del minore presso diverso istituto scolastico in seguito ad allontanamento o collocamento dello stesso, disposto dall'autorità giudiziaria o dal Servizio Tutela Minori, presso una comunità o famiglia affidataria;
- 3) per le richieste di inserimento al centro estivo.

Le richieste caratterizzate da “emergenza” vanno valutate tempestivamente, laddove possibile, con il Servizio Istruzione del Comune di residenza del minore, per le procedure del caso.

Nei casi di minori per i quali è stata aperta una tutela presso il Tribunale ed il Servizio Tutela Minori è stato nominato tutore, è compito del Servizio stesso trasmettere la documentazione relativa alla certificazione ai sensi della L.104/92 al Servizio Istruzione del Comune di residenza del minore.

ART. 14) MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-EDUCATIVA.

I Comuni firmatari del presente Accordo distrettuale, anche in forma associata tra loro in Unione/i, garantiscono attraverso la Figura di Sistema distrettuale operativa all'interna dell'Ufficio di Piano, il lavoro di integrazione socio-sanitaria-educativa nelle Politiche rivolte all'infanzia, alla adolescenza, ai giovani, secondo quanto stabilito dalla L.R.14/08 art.29 e da altre normative di settore.

Nello specifico la Figura di sistema promuove azioni volte alla integrazione degli interventi di inclusione scolastica con le azioni volte alla qualificazione delle opportunità sociali, educative, sanitarie, assistenziali a favore di minori, anche in situazione di disabilità, stranieri o in condizione di disagio, in collaborazione tra Enti Locali, Scuole, Ausl, Terzo Settore, nel rispetto dei ruoli delle diverse Istituzioni.

A tal fine agevola il raccordo tra questo Accordo Distrettuale e il Piano di zona per la salute e il benessere sociale quale modalità indispensabile per la pianificazione, il coordinamento e l'integrazione fra le diverse istituzioni.

In relazione a questo Accordo:

- favorisce la realizzazione di momenti di incontro, confronto, programmazione e allocazione delle risorse tra i Servizi Istruzione e Sociali dei Comuni del Distretto, il Servizio di NPIA dell'Azienda Sanitaria Locale e le Istituzioni Scolastiche, al fine di razionalizzare le strategie d'intervento per l'integrazione scolastica;
- collabora con il CSH distrettuale nei seguenti ambiti:
 - ◆ definizione di corsi di formazione per i docenti, gli educatori, i collaboratori scolastici e i volontari dei Progetti Tutor per la diffusione di una corretta cultura dell'integrazione scolastica;
 - ◆ supporto ed eventuale implementazione delle attività messe in campo per favorire la diffusione delle buone pratiche in materia di integrazione scolastica tra le Istituzioni scolastiche, il CNPIA dell'ASL di Sassuolo, i Comuni, il Servizio Tutela Minori dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico.

ART. 15) DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha la stessa vigenza dell'Accordo Provinciale, pubblicato sul B.U.R. Emilia-Romagna, parte seconda n. 177, anno 43 del 16 ottobre 2012, n. 215, pertanto la sua durata è pari ad anni cinque a partire dalla sua approvazione da parte di tutti gli Enti locali, Amministrazioni scolastiche e ASL indicati in premessa.

ACCORDO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE A LIVELLO LOCALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEI COMUNI DI FIORANO, FORMIGINE, FRASSINORO, MARANELLO, MONTEFIORINO, PALAGANO, PRIGNANO, SASSUOLO

IL PRESENTE ACCORDO POTRA' ESSERE OGGETTO DI REVISIONI QUALORA INTERVENGANO MODIFICHE/INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO PROVINCIALE IN MATERIA.

ART. 16) MODALITÀ DI STIPULA DELL'ACCORDO

L'adesione a tale accordo sarà formalizzata mediante scambio di delibere fra Enti pubblici.

I Sindaci dei Comuni di Fiorano, Formigine, Frassinoro
Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo

◆ i Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
dei Comuni del Distretto di Sassuolo ;

◆ i Dirigenti dell'ASL di Modena - distretto di Sassuolo –
e servizio Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza